



Premio clima – Criteri di ammissione per i riscaldamenti a legna

Programma di incentivazione per i riscaldamenti a legna; progetto di compensazione svizzero n° 0228

I presenti criteri possono essere adattati in qualsiasi momento e non destinati alla diffusione da parte di partner di programma. La versione più aggiornata dei criteri di ammissione sono visibili al link: www.ezs.ch/criteridiammissibilita_legna

Con la mia firma sul modulo di iscrizione riconosco e confermo che:

1. Riscaldamenti a legna ammessi

Il nuovo riscaldamento a legna¹ sostituisce uno o più riscaldamenti preesistenti a gasolio, gas naturale o gas liquido.

Sono esclusi dall'incentivazione i riscaldamenti domestici (d'ambiente) e i riscaldamenti a legna bivalenti² a combustibile fossile con una potenza del riscaldamento a legna inferiore a 50 kW. I sistemi di riscaldamento bivalenti di potenza più grandi sono consentiti, fermo restando l'ammissibilità.

2. Iscrizione prima della assegnazione di appalto

L'iscrizione al premio clima deve pervenirci firmata dal/dalla proprietario/a del riscaldamento, prima che si impegni all'acquisto dell'impianto di riscaldamento rinnovabile. Questo significa in particolare, che il modulo d'iscrizione è stato firmato prima dell'aggiudicazione dell'appalto per i lavori esecutivi e prima dell'ordine del materiale per il nuovo sistema di riscaldamento a legna.

3. Ammissibilità

Sono ammissibili solo i riscaldamenti a legna classificati come antieconomici rispetto a una soluzione puramente fossile. Energie Zukunft Schweiz AG (EZS) verifica l'economicità di ogni richiesta di incentivazione su un arco di funzionamento di 15 anni e può eventualmente richiedere altre informazioni e documenti comprovanti.

4. Garanzia di qualità

Riscaldamenti a legna (pellet, cippato, legna in pezzi)

fino a 70 kW incluso: a. Garanzia di prestazione secondo le condizioni di SvizzeraEnergia, e
b. Marchio di qualità d'Energia legno Svizzera per i "riscaldamenti a legna" oppure
Dichiarazione di conformità secondo l'OEEn

superiore a 70 kW³: Garanzia di qualità secondo QM Impianti termici a legna (70 - 500 kW: QMmini,
> 500 kW QMstandard).

Sistemi speciali di combustione a legna¹ e sistemi bivalenti a combustibile fossile²:

Garanzia di qualità secondo QM Impianti termici a legna

5. Documenti comprovanti

Le informazioni rilevanti per l'incarico devono poter essere comprovate tramite documenti, tra cui ad esempio il consumo energetico degli ultimi tre o quattro anni e la data dell'ordine in cui è stato assegnato l'ordine di acquisto e posa (assegnazione dell'appalto).

¹ Sistemi di riscaldamento a pellet, legna in pezzi o cippato per il comfort o il calore industriale, nonché sistemi speciali di combustione del legno (impianto di pirolisi del legno, combustione di residui di legno, legno di scarto, corteccia e polvere di legno o aerotermo a legna).

² In aggiunta al riscaldamento rinnovabile, è in funzione anche un sistema fossile, compreso il riscaldamento di emergenza.

³ La potenza totale delle componenti installate è determinante. Ad esempio, quando due caldaie a legna da 60 kW sono collegate in cascata (=120 kW), è necessario l'accompagnamento secondo il sistema di qualità per impianti a legna QM.

6. Risparmi di CO₂

I risparmi di CO₂ (o il plusvalore ecologico) ricavati dal riscaldamento a legna sono trasferiti a EZS e non vengono ricompensati o rivendicati in altro modo. Ciò esclude in particolare anche la partecipazione a un altro programma di compensazione. I risparmi di CO₂ vengono trasferiti a EZS e registrati dall'UFAM (Ufficio federale dell'ambiente) sotto forma di attestati (1 attestato = 1 tonnellata di CO₂).

7. Nessun obbligo vincolante

Le aziende con obiettivi climatici che vietano esplicitamente l'impiego di riscaldamenti fossili, e allo stesso tempo escludono le possibilità di incentivazione mediante il meccanismo di compensazione, non possono partecipare al programma. Inoltre, non esistono norme imperative a livello federale, cantonale o comunale che impongono la sostituzione del riscaldamento fossile con uno rinnovabile o che impediscono l'installazione di un nuovo sistema fossile.

8. Sussidi finanziari e altre incentivazioni

Eventuali altri sussidi finanziari e incentivazioni (sussidi economici non rimborsabili della Confederazione, dei cantoni o dei comuni) correlati al riscaldamento a legna pianificato devono essere obbligatoriamente comunicati a EZS.

Non è possibile un'incentivazione doppia con le sovvenzioni cantonali (Programma Edifici) per la sostituzione del riscaldamento. Le incentivazioni doppie con altri incentivi o aiuti finanziari di comuni e Confederazione vengono valutate da EZS durante la verifica della richiesta e sono consentite solo attraverso la ripartizione degli effetti⁴ firmata (il formulario viene fornito da EZS).

Eventuali dichiarazioni non veritieri intenzionali su sussidi finanziari saranno perseguite penalmente. Ulteriori informazioni su sussidi finanziari e incentivazioni sono disponibili [qui](#)⁵.

9. Monitoraggio

I sistemi di riscaldamento completamente rinnovabili che forniscono esclusivamente calore comfort devono segnalare, su richiesta di EZS, il consumo di legna e il consumo di energia elettrica all'anno (ad es. mediante bollettini di consegna e giacenze di magazzino).

Nei casi di sistemi bivalenti non rinnovabili, in presenza di reti di riscaldamento a distanza e calore di processo, le misurazioni avvengono secondo le disposizioni dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione (si veda [qui](#)⁴) e vengono inoltrate a EZS per ogni anno civile, inclusi i documenti comprovanti.

10. Forniture di calore computabili (nuove costruzioni, SSQE ed esenzione dalla tassa sul CO₂)

Vengono incentivate soltanto le forniture di calore di riscaldamenti a legna e pompe di calore che sostituiscono le forniture di riscaldamenti fossili preesistenti⁶. Le forniture di calore a nuove costruzioni (sostitutive), alle aziende facenti parte del sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE)⁷ e alle aziende esentate dalla tassa CO₂ con impegno di riduzione, devono essere dichiarate a EZS.

Le forniture di calore a nuove costruzioni (sostitutive) e alle aziende partecipanti all'SSQE non vengono incentivate.

Le forniture di calore ad aziende esentate dalla tassa CO₂ con impegno di riduzione (obiettivo di emissioni o basato su provvedimenti) vengono incentivate, purché queste non vengano computate per il raggiungimento dell'obiettivo⁸.

La richiesta per il premio clima può essere aperta tramite questo sito web, dove troverete anche ulteriori informazioni e documenti da scaricare: www.premioclima.ch

Solo i riscaldamenti a legna che soddisfano tutti i criteri di ammissione hanno diritto al premio clima.

⁴ Allegato E: <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/progetti-programmi-riduzione-emissioni.html>

⁵ https://www.energiezukunftsueiz.ch/wAssets/docs/foerderprogramme/klimapraemie/anhang_foerderkriterien_it.pdf

⁶ In caso di reti di riscaldamento a distanza, possono essere considerati per l'incentivazione solo i nuovi allacciamenti che vengono collegati alla rete entro un anno dopo la messa in funzione.

⁷ Eccezione: le riduzioni di emissioni così raggiunte non vengono registrate dal SSQE.

⁸ Per le aziende con obiettivo di emissioni, nel monitoraggio devono essere presentati certificati sul raggiungimento dell'obiettivo; per le aziende con obiettivo basato su provvedimenti, il riscaldamento a legna non può essere considerata una misura.